

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE CENTRALE – DIVISIONE CONTRIBUENTI

Via Giorgione, n. 106

00147 – Roma

Email: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

Milano, 30 Settembre 2021

**COMMENTI ALLO SCHEMA DI CIRCOLARE, 11 AGOSTO 2021, CONTENENTE NUOVI CHIARIMENTI  
SULLA DISCIPLINA DEI TRUST**

Con il presente documento, AIPB espone le proprie osservazioni in relazione allo schema di Circolare, pubblicato in data 11 agosto 2021, dall’Agenzia delle Entrate e relativo alla disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, degli obblighi di monitoraggio fiscale, dell’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE (di seguito in breve anche “Schema di Circolare”).

AIPB, inoltre, ritiene che l’emanazione della versione definitiva della Circolare possa essere l’occasione per affrontare il tema dei trust interposti, cui era stata dedicata, nel 2010, la Circolare n. 61/E. La portata generale ed innovativa dello Schema di Circolare può – a distanza di anni – essere l’occasione utile per rivedere alcune conclusioni, a suo tempo affermate dall’Agenzia delle Entrate, sui trust interposti.

**A. TRUST INTERPOSTI**

Il tema dei trust interposti, come accennato, non è stato fatto oggetto di analisi nello Schema di Circolare. Vengono fatti alcuni riferimenti, soltanto incidentali, alla nozione di trust interposto (pp. 9, 38, 39), anche attraverso un rinvio alla Circolare n. 61/E del 2010.

Nella Circolare n. 61/E l’Agenzia delle Entrate aveva confermato il riconoscimento degli effetti giuridici dei trust istituiti sulla base della legislazione di Stati esteri che nel proprio ordinamento giuridico prevedono questo istituto, nonché di quelli “atipici” costituiti in Italia, a condizione che risultassero puntualmente verificati gli elementi caratterizzanti presenti nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (di seguito, “Convenzione”), come specificati dai chiarimenti resi nella Circolare stessa.

In particolare, questi elementi sono:

- la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- l'intestazione dei beni medesimi al trustee;
- il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Nella Circolare n. 61/E del 2010, l'Agenzia delle Entrate è giunta a qualificare (*sic et simpliciter*) meramente interposti i trust nei quali i beni "in trust" restano nella disponibilità del disponente, o in cui questi risulti essere il beneficiario dei redditi. La stessa qualificazione hanno ricevuto, poi, quei trust caratterizzati dalla mancanza di un trasferimento di ricchezza, attesa la coincidenza soggettiva tra disponente e trustee.

Dalla qualificazione del trust come struttura "meramente interposta" consegue, ai fini fiscali, l'inesistenza del trust. In questo caso, al disponente continuano ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust, i quali saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente medesimo, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. Tale posizione, tuttavia, resa quasi all'indomani del riconoscimento della soggettività passiva IRES del trust, non sembra essere più attuale rispetto a specifiche finalità per cui un trust può essere istituito.

Si pensi, ad esempio, ad un trust istituito da un soggetto affetto da una patologia progressiva e nel quale il disponente abbia individuato sé stesso e, in subordine, i suoi discendenti in linea retta, beneficiari di prestazioni assistenziali.

Si pensi, poi, all'ipotesi in cui un soggetto istituisce un trust per il proprio figlio disabile. Il disponente potrebbe voler indicare sé stesso quale trustee, questo in modo da poter amministrare e gestire direttamente i beni vincolati per la cura ed assistenza del figlio. Del resto, con la legge n. 112/2016 (cd. "legge sul dopo di noi"), il Legislatore ha ritenuto particolarmente meritevoli di tutela i negozi di destinazione con finalità assistenziale in favore di persone con disabilità grave (*ex art. 3, comma 3, legge 104/1992*), includendovi espressamente i trust e prevedendo uno speciale regime di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni.

Ancora, si pensi ai trust "familiari" in cui il disponente potrebbe aver assunto la funzione di guardiano per attuare una fisiologica, e non patologica, vigilanza sulla gestione dei fondi in trust rispetto alle specifiche esigenze familiari.

Rispetto a fattispecie come quelle sopra descritte, o simili, la qualificazione di trust "interposti" fondata sulla stretta applicazione degli indici enunciati nella circolare n. 61/E/2010 non sembra essere sempre pertinente.

La pubblicazione della Circolare nella versione definitiva, secondo AIPB, potrebbe essere l'occasione per formulare alcune riflessioni rispetto alla problematica enunciata.

## **B. IMPOSTE SUI REDDITI (Paragrafo 2 dello Schema di Circolare)**

### **1. Trust trasparenti (Paragrafo 2.1 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e Contributi**

Lo Schema di Circolare, dopo una breve descrizione delle varie tipologie di trust (commerciale, non commerciale, residente, non residente, opaco, trasparente), apre il capitolo in tema di imposizione diretta dei trust richiamando alcuni principi già affermati in passato con riferimento al regime fiscale dei trust trasparenti. In particolare:

- si conferma, in linea con i chiarimenti resi nella Circolare n. 61/E/2010, che *“il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato”* (pag. 10);
- viene chiarito che la novella legislativa non ha alcuna rilevanza sulla disciplina applicabile ai trust trasparenti posto che *“qualora i redditi prodotti dal trust siano effettivamente corrisposti ai beneficiari individuati, questi non sono imponibili dal momento che si tratta degli stessi redditi che vengono assoggettati a tassazione nei confronti dei beneficiari per imputazione”* (pag. 10-11).

Lo Schema di Circolare non chiarisce neanche in questa circostanza quali sono le modalità di determinazione del reddito del trust trasparente imputato ai beneficiari residenti.

AIPB suggerisce all’Agenzia delle Entrate di fornire indicazioni sulle modalità di determinazione del reddito del trust trasparente imputato ai beneficiari residenti.

### **2. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla novella legislativa (Paragrafi 2.2 e 2.3 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e Contributi**

#### **a) L’ambito temporale di applicazione della norma**

Nello Schema di Circolare le novità normative introdotte dall’art. 13 del D.L. 124/2019 vengono poste in relazione con i chiarimenti resi in passato dalla Circolare n. 61/E/2010. In particolare:

- nello Schema di Circolare si afferma che *“Nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del TUIR, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR. (...) Tale posizione interpretativa e la novella legislativa trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia”* (pag. 12);
- la Circolare n. 61/E/2010 affermava in modo criptico che *“In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust*

*opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR” (pag. 7-8).*

Il richiamo della posizione interpretativa resa nella Circolare n. 61/E del 2010 fa sorgere dubbi circa l'ambito temporale di applicazione della novella legislativa. In particolare, non è chiaro se per l'Amministrazione finanziaria la novella legislativa abbia valore innovativo oppure di interpretazione autentica.

AIPB suggerisce all'Agenzia delle Entrate di chiarire l'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, specificando in particolare se essa riveste una portata innovativa oppure di interpretazione autentica. La prima soluzione appare maggiormente condivisibile in quanto (i) le norme di interpretazione autentica presuppongono l'esistenza di una norma precedente di cui occorre chiarire il significato, mentre nel caso di specie non è dato rinvenire nel precedente contesto normativo una qualsiasi disposizione da cui poter anche solo intravedere l'imponibilità in capo ai beneficiari residenti delle attribuzioni effettuate da trust opachi residenti in uno Stato a fiscalità privilegiata e, inoltre, (ii) è assente qualsiasi riferimento da parte del legislatore circa la valenza interpretativa della novella legislativa.

**b) Trust stabiliti in Stati appartenenti all'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo**

In vari passaggi dello Schema di Circolare si fa riferimento ai trust appartenenti all'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo. In particolare:

- *“in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione” (pag. 14);*
- *“In altri termini, lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del TUIR, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a “fiscalità privilegiata” (ex articolo 47-bis del Tuir), risulti residente in quest'ultimo Stato” (pag. 15);*
- *“le disposizioni in commento si applichino alla generalità dei trust opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-bis del Tuir in cui le modalità di imposizione dei trust (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir” (pag. 15);*

- *“Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro). Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio al predetto articolo 47-bis ha evidentemente il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato”* (pag. 16).

Si osserva che i riferimenti agli Stati UE/SEE sono poco chiari e sollevano diversi dubbi interpretativi. In particolare, non si comprende:

- nell'esempio dei due co-trustee, quale sia la motivazione di contrapporre un trust residente in uno Stato UE/SEE ad un trust stabilito in uno Stato con fiscalità privilegiata;
- nell'esempio del trust residente in uno Stato UE/SEE secondo la prospettiva italiana ma non ivi residente per norma interna o convenzionale, se la novella legislativa sarebbe stata disattivata nella distinta ipotesi in cui il trust fosse stato considerato residente nello Stato UE/SEE anche per effetto della norma interna o convenzionale;
- se il richiamo dell'art. 47-bis del TUIR deve essere inteso nella sua globalità escludendo quindi dall'ambito di applicazione della novella legislativa i trust residente in Stati UE/SEE oppure se, al contrario, anche i trust UE/SEE sono potenzialmente soggetti alla nuova norma come sembrerebbe evincersi dall'esempio del trust residente a Cipro;
- laddove i trust UE/SEE ricadano nel perimetro applicativo della norma, se ciò vale come regola generale prendendo come riferimento esclusivamente il livello nominale di tassazione oppure, al contrario, solamente nei casi di “esenzione” o regimi speciali che implicano l'assenza di fiscalità come sembrerebbe desumersi dall'esempio del trust residente a Cipro.

Al fine di fugare i dubbi sopra rappresentati, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate chiarisca:

- se il richiamo dell'art. 47-bis del TUIR deve essere inteso nella sua globalità escludendo quindi dall'ambito di applicazione della novella legislativa i trust residente in Stati UE/SEE oppure se, al contrario, anche i trust UE/SEE sono potenzialmente soggetti alla nuova norma;
- in tale secondo caso, se ciò vale come regola generale prendendo come riferimento esclusivamente il livello nominale di tassazione oppure, al contrario, solamente se nello Stato UE/SEE sussistono regimi di “esenzione” o regimi speciali che implicano l'assenza di fiscalità a prescindere dal livello nominale di tassazione.

c) **Il Paese di stabilimento**

Con riferimento ai criteri di determinazione del Paese di stabilimento, lo Schema di Circolare:

- afferma inizialmente che *“Si deve in primo luogo notare che il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa”* (pag. 14);
- successivamente, richiama i criteri di individuazione della residenza fiscale previsti dalla normativa italiana laddove specifica che *“nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell’amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale”* e, in seguito, *“Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello dell’oggetto principale. Detto criterio è strettamente legato alla tipologia di trust (o analoghe istituzioni). Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole”* (pag. 14);
- specifica ulteriormente che *“nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione”* (pag. 14);
- con riferimento all’ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, afferma che *“Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese (ad es. i trust «resident but not domiciled»)<sup>1</sup> qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti”* (pag. 15);

Si osserva che i chiarimenti resi nello Schema di Circolare generano alcuni dubbi in merito ai criteri di determinazione del Paese di stabilimento. In particolare:

- se in prima battuta il Paese di stabilimento del trust sembra coincidere con la residenza fiscale del trust determinata in base alla legge del Paese estero, non si comprende la ragione per cui vengono menzionati i criteri di residenza previsti dalla normativa domestica italiana (i.e. la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale);

---

<sup>1</sup> Si segnala che la locuzione *“trust resident but no domiciled”* non esiste nella normativa inglese; la corretta espressione utilizzata per indicare che il trust viene trattato come un ente è *“single body of persons”*. Si presume, quindi, che l’Amministrazione finanziaria abbia voluto far riferimento alla normativa inglese e all’ipotesi di trust trattato come ente, utilizzando però locuzioni non propriamente corrette che non trovano corrispondenza nella normativa inglese.

- non si comprende nell'esempio dei due co-trustee il significato dell'espressione «*effettivamente assoggettato ad imposizione*», evocando tale espressione l'idea che ai fini dell'individuazione del Paese di stabilimento del trust possa prevalere il criterio dello Stato della fonte dove sono principalmente prodotti i redditi del trust;
- non è chiaro se nell'ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, l'unico criterio per definire il Paese di stabilimento del trust è quello della sua amministrazione oppure possono rilevare anche altri criteri (ad esempio, quello dell'oggetto principale);
- non viene fornito alcun chiarimento se il Paese di stabilimento del trust deve essere individuato con riferimento all'anno di formazione del reddito o nell'anno della sua distribuzione.

Al fine di fugare i dubbi sopra rappresentati, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate chiarisca:

- se il luogo di stabilimento del trust deve coincidere con la residenza fiscale del trust determinata in base alla legge del Paese estero o secondo i criteri previsti dalla normativa domestica italiana;
- se nell'ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, l'unico criterio per definire il Paese di stabilimento del trust è quello della sua amministrazione;
- se il Paese di stabilimento del trust deve essere individuato con riferimento all'anno di formazione del reddito o nell'anno della sua distribuzione.

**d) L'applicazione dell'art. 47-bis del TUIR**

Con riferimento al richiamo dell'art. 47-bis del TUIR, lo Schema di Circolare chiarisce che:

- *“Si ritiene, pertanto, che, al fine dell'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si debba fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR (...) Pertanto, il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust”* (pag. 16-17);
- relativamente al livello nominale di tassazione in Italia, *“l'aliquota IRES vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti”* (pag. 17);
- *“per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)”* (pag. 17);

- *“non si ritiene possibile dimostrare attraverso l’istituto dell’interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell’articolo 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell’applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un’impresa o altro ente. Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l’avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell’articolo 68 del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato” (pag. 17-18).*

Si osserva che i chiarimenti resi nello Schema di Circolare generano alcuni dubbi e perplessità in merito alla concreta applicazione dell’art. 47-bis del TUIR. In particolare:

- non è chiaro se il livello nominale di tassazione nello Stato estero deve essere valutato con riferimento all’anno di formazione del reddito o al momento della distribuzione ai beneficiari;
- in relazione all’aliquota nominale italiana, sorge il dubbio se il riferimento alla sola aliquota IRES è inteso ad escludere in ogni caso l’aliquota IRAP;
- con riferimento ai trust non commerciali che producono redditi di natura finanziaria, sono presi in considerazione solo i casi in cui il trust produce “esclusivamente” redditi finanziari e in cui tali redditi sarebbero soggetti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, senza che vengano analizzate altre fattispecie come nel caso di trust che producono più categorie di reddito (ad esempio, redditi fondiari e redditi finanziari) oppure redditi finanziari non soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva;
- l’esclusione in merito alla possibilità di presentare un interpello volto a dimostrare che la costituzione del trust opaco non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato appare frutto di una interpretazione estremamente restrittiva e non in linea con la ratio della norma – richiamata nello Schema di Circolare – di evitare fenomeni di non imposizione, tanto più considerato il fatto che l’identificazione dei trust “paradisiaci” avviene sulla base della tassazione nominale e senza la possibilità di considerare le eventuali imposte assolte in Paesi diversi dallo Stato di residenza.

Al fine di fugare i dubbi e le perplessità sopra rappresentate, per AIPB è auspicabile che:

- si chiarisca se il livello nominale di tassazione nello Stato estero deve essere valutato con riferimento all’anno di formazione del reddito o al momento della distribuzione ai beneficiari;
- si specifichi che il riferimento alla sola aliquota IRES esclude in ogni caso l’aliquota IRAP;



- siano analizzate con riferimento ai trust non commerciali ulteriori fattispecie quali i casi di trust che producono più categorie di reddito (ad esempio, redditi fondiari e redditi finanziari) oppure redditi finanziari non soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva;
- sia riconosciuta al contribuente la possibilità di presentare un interpello volto a dimostrare che la costituzione del trust opaco non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

e) **La determinazione del reddito di capitale**

Con riferimento alla determinazione del reddito di capitale, lo Schema di Circolare chiarisce che:

- *“Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”* (pag. 19);
- lo Schema di Circolare chiarisce che *“Appare, infine, opportuno precisare che nei redditi attribuiti da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo. Tuttavia, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti”* (pag. 19-20). In nota viene altresì precisato che *“Si veda quanto chiarito, relativamente a fattispecie analoghe, dalla circolare n. 48/E del 2007 circa il divieto di doppia imposizione ai sensi dell'articolo 163 del Tuir”* (pag. 20).

Si osserva che lo Schema di Circolare non chiarisce:

- come deve essere determinato il valore dei beni al momento dell'apporto al trust, potendosi a tal fine configurare svariate ipotesi quali il costo fiscale del disponente, il valore di mercato al momento dell'apporto, il valore risultante dalla documentazione contabile del trust in base alle regole proprie della legislazione applicabile, i criteri previsti ai fini dell'imposta sulle donazioni, ecc.;
- se l'esclusione prevista per i redditi di fonte italiana può valere anche in relazione ai redditi di fonte estera che non sarebbero tassati in caso di trust residente in Italia (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione di un immobile detenuto da oltre 5 anni) nonché per i redditi di fonte estera già tassati nello Stato della fonte.

AIPB suggerisce all’Agenzia delle Entrate:

- di chiarire il criterio di determinazione del valore dei beni al momento dell’apporto al trust;
- di estendere il chiarimento reso in merito all’esclusione per i redditi di fonte italiana anche ai redditi di fonte estera che non sarebbero tassati in caso di trust residente in Italia nonché ai redditi di fonte estera già tassati nello Stato della fonte (o, quantomeno, prevedere in tale ultimo caso che il beneficiario residente possa godere di un credito d’imposta per le imposte assolte all’estero come nel caso dei trust trasparenti).

## **C. IMPOSTE INDIRETTE (Paragrafo 3 dello Schema di Circolare)**

### **1. Premessa**

Il tema oggetto di questa sezione concerne la disciplina delineata ai fini dell'imposizione indiretta nelle diverse fasi concernenti la vita del trust, quali l'istituzione, la dotazione dei beni, gli atti di gestione compiuti dal trustee e l'attribuzione dei beni ai beneficiari. In particolare, il presente commento si focalizza sulle linee guida fornite in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS).

### **2. Osservazioni**

L'adattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate all'orientamento giurisprudenziale in merito al momento impositivo ai fini dell'imposizione indiretta rappresenta un elemento di particolare novità. La nuova presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate espressa con lo Schema di Circolare risulta un'occasione idonea per fornire ulteriori chiarimenti ad una serie di dubbi circa la corretta applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione all'istituto del trust. Ad avviso di AIPB, risulta doverosa una trattazione specifica in relazione alle tematiche di seguito indicate.

#### **a) Coordinamento con le fattispecie di esenzione**

La presa di posizione dello Schema di Circolare in merito alla tassazione indiretta al momento del trasferimento dei beni a favore dei beneficiari risulta poco compatibile con le fattispecie che prevedono esenzioni ed agevolazioni relative all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Ne è un esempio l'art. 3, comma 4-ter TUS, il quale prevede l'esenzione dal tributo successorio nel caso di trasferimenti a favore dei discendenti di *"aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni"*, prevedendo altresì che nel caso di trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *"il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il requisito del controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento"*.

AIPB ritiene che l'esenzione dal tributo sia da applicare al momento dello spossessamento del bene da parte del soggetto trasferente, il quale realizza il passaggio generazionale già con lo

spossestamento dei beni in favore del trust e non con il successivo trasferimento degli stessi a favore dei beneficiari.

Lo Schema di Circolare non prende inoltre alcuna posizione in merito alla possibilità che i requisiti per beneficiare di determinate agevolazioni, presenti al momento del conferimento dei beni in trust, risultino assenti nel momento della successiva attribuzione degli stessi a favore dei beneficiari.

Alla luce di quanto sopra, sarebbe consigliabile prendere una posizione sulle predette casistiche, disponendo che le esenzioni e le fattispecie a formazione progressiva superino la posizione enucleata dallo Schema di Circolare, stabilendo che in questi casi si possa considerare come momento impositivo (e soggetto a possibili esenzioni) quello dell'iniziale conferimento di beni nel trust. Inoltre, sarebbe consigliabile prevedere espressamente che il requisito del controllo detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'articolo 3, comma 4-ter TUS, risulti integrato a seguito della detenzione quinquennale delle partecipazioni da parte del trustee (e non da parte dei beneficiari).

**b) Applicazione di aliquote e franchigie: momento rilevante**

Per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote e delle franchigie ai fini del calcolo dell'imposta sulle successioni e donazioni, lo Schema di Circolare afferma che: *“ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*. Tuttavia, non si tiene conto di potenziali scenari nei quali il rapporto tra disponente e beneficiario possa non essere coincidente al momento di dotazione dei beni al trust e al momento della successiva distribuzione di detti beni in favore dei beneficiari.

Ad avviso di AIPB lo Schema di Circolare dovrebbe, pertanto, tenere in considerazione la progressività dell'istituto del trust stabilendo quale sia il momento rilevante ai fini dell'applicazione di aliquote e franchigie.

**c) Precedente applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto di dotazione dei beni in trust**

Relativamente al momento rilevante per l'applicazione del tributo successorio, lo Schema di Circolare ha palesato un cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate rispetto ai precedenti documenti di prassi. Al contempo, tuttavia, non è stato fornito alcun chiarimento in merito al caso in cui un disponente, adeguandosi alle linee guida enucleate con le Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008, abbia versato l'imposta sulle successioni e donazioni al momento di dotazione dei beni in trust, momento che, in base a quanto stabilito dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, risulterebbe neutrale ai fini fiscali. Inoltre, non vengono forniti chiarimenti in merito all'eventuale versamento del tributo successorio al momento di dotazione di un trust che, ad oggi, non è più esistente e non ha mai effettuato distribuzioni a favore dei beneficiari. Per tali casistiche, AIPB suggerisce di fornire chiarimenti in base all'eventuale recupero dell'imposta precedentemente assolta e di determinarne le modalità operative.

**d) Determinazione della base imponibile**

Lo Schema di Circolare ha affermato che, con riferimento alla determinazione della base imponibile, occorre fare riferimento al valore dei beni al momento del trasferimento a favore dei beneficiari, al netto degli oneri diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1, TUS.

Si ritiene doveroso sottolineare che non è stata fornita alcuna indicazione con riferimento ai beni che sono suscettibili di una variazione economica nel tempo (si pensi, ad esempio, a partecipazioni societarie e beni immobili che possono presentare valori differenti in diversi periodi di tempo).

Inoltre, non è stata prevista alcuna indicazione in merito ai beni suscettibili di produrre un reddito e alle eventuali distribuzioni di redditi a favore di beneficiari durante la vita del trust.

In relazione a quanto sopra, AIPB suggerisce di esplicitare specifici criteri in relazione alla determinazione della base imponibile, facendo specifico riferimento alla valorizzazione di quanto inizialmente conferito dal disponente in fase di dotazione dei beni in trust e indicando come irrilevanti ai fini delle imposte indirette le eventuali distribuzioni di redditi a favore dei beneficiari e gli incrementi di valore del patrimonio del trust.

**e) Territorialità dell'imposta**

Con riferimento al requisito della territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2 TUS, occorre segnalare che lo Schema di Circolare ha operato una distinzione specifica tra trust residenti e trust non residenti. Inoltre, come precedentemente richiamato, è stato affermato che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle relative franchigie, occorre fare riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Lo Schema di Circolare non sembra contemplare ipotesi di modifiche della residenza del disponente, del trustee e della locazione dei beni e diritti facenti parte del patrimonio del trust.

A tal proposito, si segnala che richiedere ad un trustee di monitorare la residenza del disponente nel corso degli anni per verificare eventuali ripercussioni fiscali in capo alle future distribuzioni a favore dei beneficiari è contrario alla stessa ratio dell'istituto del trust, la quale presuppone uno spossessamento dei beni da parte del disponente e una gestione indipendente degli stessi da parte di un soggetto terzo.

Alla luce di quanto sopra e delle problematiche connesse in relazione all'identificazione del requisito della territorialità al momento della distribuzione dei beni ai beneficiari, AIPB suggerisce di verificare il requisito della territorialità di cui all'art. 2 TUS, con esclusivo riferimento ai beni trasferiti e non con la residenza del disponente.

**f) Tipologie di trust differenti dai trust liberali**

Nel delineare le nuove linee guida in relazione alla fiscalità indiretta dell'istituto del trust, lo Schema di Circolare sembra fare esclusivo riferimento alle ipotesi di trust costituiti per fini di liberalità o per attuare programmi di pianificazione successoria (c.d. trust "liberali").

Tuttavia, la nuova disciplina dettata dallo Schema di Circolare non sembra fare riferimento ad altre tipologie di trust (ad esempio i trust di garanzia e i trust "di scopo") ove la presenza di beneficiari risulta eventuale e, in determinati casi, assente.

In merito al tema della retrocessione dei beni in favore del disponente, l'Agenzia delle Entrate si era precedentemente espressa con la risposta ad interpello n. 352/E del 18 maggio 2021, sostenendo che, in tali ipotesi, non risulta verificato il requisito del trasferimento intersoggettivo e dell'effettivo trasferimento di ricchezza e concludendo che tale fattispecie non rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Lo stesso dicasi per i casi di coincidenza tra il disponente e il beneficiario di un trust (c.d. trust "auto-destinato"), per i quali l'amministrazione finanziaria ha precisato che anche tale circostanza non rileva ai fini delle imposte indirette in virtù dell'assenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 TUS (risposta ad interpello n. 106/E del 15 febbraio 2021).

AIPB suggerisce, pertanto, di inserire nel testo dello Schema di Circolare uno specifico riferimento alle tipologie di trust diversi da quelli "liberali", i quali, alla luce della prassi recente, non dovrebbero essere rilevanti ai fini delle imposte indirette.

**g) Trust costituito mortis causa**

Non è infrequente nella prassi internazionale la costituzione di un trust attraverso l'inclusione di una clausola espressa all'interno di un testamento.

In questi casi, la costituzione e successiva dotazione del trust non avvengono per il tramite di atti *inter vivos*, bensì per atti *mortis causa*. Inoltre, beneficiari della liberalità attuata dal *de cuius* non risulterebbero essere direttamente i beneficiari del trust, bensì il trust stesso.

La peculiarità di questa fattispecie rispetto a quella analizzata dallo Schema di Circolare richiede di prendere una posizione e di fornire linee guida anche per queste tipologie di trust.

**D. MONITORAGGIO FISCALE (Paragrafo 4 dello SCHEMA di CIRCOLARE)**

**1. Monitoraggio dei trust (Paragrafo 4.1. dello Schema di Circolare)**

Leggendo il paragrafo 4.1. dello Schema di Circolare unitamente alla posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nel successivo paragrafo 4.2. in relazione agli obblighi di monitoraggio incombenti in capo ai beneficiari di trust, sembra potersi concludere che sia stato introdotto, *incidenter tantum*, un doppio binario in relazione agli obblighi di monitoraggio incombenti in capo ai beneficiari di trust opachi: uno riservato ai beneficiari di trust opachi residenti e uno riservato ai beneficiari di trust opachi non residenti.

In particolare, a pagina 39, si legge quanto segue: “[i] trust (*“trasparenti” e “opachi”*) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti. In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari

effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW" (sottolineatura aggiunta).

Ebbene, a seconda della conclusione che verrà raggiunta dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale gravante sui beneficiari residenti di trust opachi esteri (cfr. paragrafo che segue) e salvo considerare il riferimento ai soli trust trasparenti contenuto nel secondo periodo del paragrafo ora in commento come un refuso, la *consecutio* dei passaggi del paragrafo in commento sembra affermare che gli obblighi di monitoraggio relativi ai trust opachi residenti debbano in ogni caso essere assolti dal trust stesso, con conseguente esclusione dei beneficiari residenti da tale obbligo.

Attesa la rilevanza per il settore di una simile interpretazione, AIPB ritiene opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca espressamente – al fine di garantire certezza a tutti gli operatori – che nel caso di trust opachi residenti in Italia gli obblighi di monitoraggio debbano essere assolti esclusivamente dagli stessi trust (e non anche dai beneficiari residenti).

A favore di questa interpretazione, si consideri altresì che in ogni caso i trust residenti sono tenuti alla compilazione del quadro RW per liquidare l'IVIE e l'IVAFE e, conseguentemente, a tal fine il patrimonio estero dei trust opachi è comunque ed interamente oggetto di monitoraggio da parte del trust stesso. Attraverso detto adempimento l'Agenzia delle Entrate vede comunque garantiti i propri interessi, di talché risulta evidentemente sproporzionato, rispetto alla ratio della disciplina sul monitoraggio fiscale, imporre il medesimo obbligo anche in capo ai beneficiari residenti di detta tipologia di trust.

## **2. Monitoraggio dei beneficiari di trust opachi (Paragrafo 4.2. dello Schema di Circolare)**

Lo Schema di Circolare, a pagina 41, afferma che *“con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi”*. L'Agenzia delle Entrate, dunque, sembra ritenere che per identificare i titolari effettivi dei trust occorra far riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007, il quale – però – è specificatamente volto all'identificazione dei titolari effettivi delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361.

AIPB ritiene impropria l'estensione del disposto di cui al comma 4 comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 ai trust, in quanto detta disposizione si riferisce alle persone giuridiche italiane, mentre la definizione di titolare effettivo di trust, nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, è posta dall'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, disposizione – quest'ultima – non richiamata dal novellato articolo 4 del D.Lgs. 167/1990. Peraltro, ove l'Agenzia delle Entrate dovesse confermare quanto affermato nello Schema di Circolare, detta posizione si porrebbe in aperto contrasto con quanto dalla stessa chiarito in precedenza con riguardo alle classi di beneficiari ove era stato chiarito che i beneficiari di trust ai fini del monitoraggio fiscale potessero qualificarsi come “titolari effettivi”

solo nell'ipotesi di trust trasparenti<sup>2</sup>. Un simile *renvirement* non sembra assolutamente giustificato dal novellato contesto normativo.

In conclusione, AIBP ritiene che l'identificazione dei "titolari effettivi" dei trust ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale debba avvenire avendo in mente esclusivamente il disposto di cui all'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 ai sensi del quale "*[i]l titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo*" (sottolineatura aggiunta).

In ogni caso, ove l'Agenzia delle Entrate dovesse ritenere di confermare la posizione espressa nello Schema di Circolare, atteso che viene posto in capo ai trustee l'onere di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e di comunicare loro, inter alia, la loro quota di partecipazione al patrimonio, sarebbe opportuno specificare quale sarebbe la quota di "partecipazione al patrimonio" ascrivibile ai beneficiari di trust opachi.

### **3. Periodo transitorio e impianto sanzionatorio (Paragrafo 4)**

Ove l'Agenzia delle Entrate non dovesse ritenere di accogliere le osservazioni avanzate da AIPB, l'Associazione ritiene che l'Agenzia delle Entrate valuti la possibilità di chiarire che l'eventuale l'omessa compilazione del quadro RW delle proprie dichiarazioni dei redditi da parte dei beneficiari residenti di trust opachi non sia sanzionabile per "*obiettiva incertezza della normativa tributaria*"<sup>3</sup>.

## **E. IVIE E IVAFE**

Come lo Schema di Circolare ricorda, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte anche gli enti non commerciali residenti in Italia. Il trust è soggetto passivo di tali imposte, dunque, solo se assume la qualifica di ente non commerciale.

Lo Schema di Circolare, poi, ricorda che la finalità di tali imposte è quella di "*equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta di bollo*".

Tuttavia, rispetto alla finalità dichiarata, si segnalano alcune storture nell'applicazione pratica dell'IVIE.

Ai sensi dell'art. 19, comma 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, il pagamento dell'IVIE da parte di un trust italiano che detiene immobili all'estero non locati comporta l'esenzione dal pagamento della relativa IRES (c.d. effetto sostitutivo dell'IVIE sull'IRES). Al contrario, invece, tale disapplicazione non è prevista nel caso di un trust italiano che detiene immobili in Italia non locati. Infatti, in questa

---

<sup>2</sup> Con riferimento alle classi di beneficiari, in particolare, nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, era stato ritenuto non "*pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il titolare effettivo*" nel caso in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora determinati".

<sup>3</sup> Cfr. Art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e art. 10, comma 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

ultima fattispecie, il pagamento dell'IMU non fa venire meno la debenza dell'imposta sul reddito delle società. Ciò comporta una evidente asimmetria ed una maggiore imposizione in capo al trust residente.

Da ultimo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 15, D.L. n. 201/2011, per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti SEE è possibile determinare la base imponibile IVIE assumendo il valore catastale dell'immobile in luogo del costo d'acquisto, o del valore di mercato.

AIPB chiede conferma che per effetto della cd. "Brexit", a decorrere dall'anno d'imposta 2021, rispetto agli immobili situati nel Regno Unito la base imponibile IVIE risulterà costituita dal costo d'acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno, con esclusione delle previsioni recate dal comma 15 dell'art. 19 citato.